

**Deliberazione 2 novembre 2010 - ARG/elt 190/10**

**Definizione provvisoria degli ammontari relativi alla reintegrazione degli oneri sostenuti dagli esercenti la salvaguardia transitoria relativi ai crediti non recuperati e determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 25bis del TIS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 2 novembre 2010

**Visti:**

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: legge n. 125/07);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 8 febbraio 2008;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 11/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione 21 dicembre 2007, n. 337/07;
- la deliberazione 25 gennaio 2008, ARG/elt 04/08;
- il Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement), approvato con deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009 ARG/elt 107/09, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIS);

- la deliberazione 19 marzo 2010, ARG/elt 33/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 33/10);
- le istanze ricevute dagli esercenti la salvaguardia transitoria, e in particolare l'istanza presentata dalla società:
- AceaElectrabel Elettricità Spa (di seguito: Acea) del 16 giugno 2010, protocollo Autorità n. 22740 del 17 giugno 2010;
- ASM Energia e Ambiente Srl (di seguito: ASMEA) del 17 giugno 2010, protocollo Autorità n. 23059 del 21 giugno 2010;
- A2A Reti Elettriche SpA (di seguito: A2A) del 17 giugno 2010, protocollo Autorità n. 23265 del 22 giugno 2010;
- Enel Servizio Elettrico S.p.A. (di seguito: Enel) del 21 giugno 2010, protocollo Autorità n. 23787 del 25 giugno 2010;
- le note della Direzione Mercati con cui sono state richieste informazioni alle seguenti società:
- Acea in data 23 luglio 2010, protocollo Autorità n. 26582;
- ASMEA in data 23 luglio 2010, protocollo Autorità n. 26581;
- A2A in data 23 luglio 2010, protocollo Autorità n. 26578;
- Enel in data 23 luglio 2010, protocollo Autorità n.26575;
- le riposte di:
- Acea, in data del 29 settembre 2010, protocollo Autorità n. 32746;
- Enel, in data 30 settembre 2010, protocollo Autorità n. 32883;
- le ulteriori richieste di chiarimenti inviate a:
- Acea in data 6 ottobre 2010, protocollo Autorità n. 33587;
- Enel in data 6 ottobre 2010, protocollo Autorità n. 33588;
- le riposte di:
- Acea in data 15 ottobre 2010, protocollo Autorità n. 34557;
- Enel in data 14 ottobre 2010, protocollo Autorità n. 34417.

### **Considerato che:**

- ai sensi della legge n. 125/07, sino all'individuazione degli esercenti la salvaguardia per il primo periodo di esercizio, il servizio di salvaguardia è stato svolto transitoriamente dalle imprese distributrici/società di vendita collegate a tali imprese (di seguito: esercenti la salvaguardia transitoria); tale situazione si è protratta per il periodo compreso tra l'1 luglio 2007 e il 30 aprile 2008;
- la deliberazione ARG/elt 33/10 ha istituito un meccanismo per la reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili relativi ai crediti maturati dagli esercenti la salvaguardia transitoria, nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge n. 125/07 (di seguito: meccanismo di reintegrazione); tale istituto garantisce a ciascun operatore interessato il riconoscimento di un ammontare pari alla quota dei crediti non recuperati non coperta dal margine conseguito dall'esercente la salvaguardia transitoria nel periodo di erogazione del servizio;
- a tal fine, ai sensi dell'articolo 2 del provvedimento:
- l'operatore interessato ha l'onere di presentare istanza all'Autorità entro un termine perentorio;

- gli Uffici della Direzione Mercati sono responsabili delle attività istruttorie, finalizzate all'acquisizione delle informazioni patrimoniali ed economiche necessarie;
- l'omissione o il ritardo nella trasmissione delle informazioni richieste, rispetto al termine indicato dagli Uffici, costituisce rinuncia all'istanza di reintegrazione;
- l'Autorità, entro il termine ordinatorio di 180 giorni dal ricevimento tempestivo e completo delle predette informazioni, ammette l'istanza e definisce il relativo ammontare di reintegrazione;
- ai fini della definizione del predetto ammontare, l'articolo 3 della deliberazione ARG/elt 33/10 introduce criteri per il calcolo del margine conseguito dall'esercente la salvaguardia transitoria, precisando che tale calcolo si basi su dati desumibili dai conti annuali separati, relativi all'esercizio 2008, nonché dalle informazioni acquisite dagli Uffici nell'ambito della relativa attività istruttoria;
- in particolare, ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione ARG/elt 33/10 il margine per la copertura dei crediti non recuperabili è pari alla differenza tra:
  - i ricavi conseguiti dall'operatore interessato dall'applicazione dei prezzi praticati dagli esercenti la salvaguardia transitoria ai clienti finali serviti nel periodo di erogazione del servizio;
  - i costi ammissibili per il servizio di salvaguardia transitoria e la remunerazione del capitale investito netto;
- il livello dei costi ammissibili è da intendersi al netto delle voci relative al servizio di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, del livello dei ricavi conseguiti relativi a prestazione erogate ai clienti finali serviti e delle ulteriori componenti positive di reddito relative alla gestione caratteristica dell'impresa;
- ai fini della quantificazione dei costi ammissibili sono altresì escluse le voci economiche comprese nelle classi del conto economico relative a perdite su crediti e svalutazione crediti;
- la remunerazione del capitale investito netto è determinata sulla base dei livelli utilizzati dall'Autorità per la definizione dei corrispettivi unitari relativi al servizio di commercializzazione della vendita al dettaglio, pari a 8.4% rapportato al periodo 1 luglio – 31 dicembre 2007 e pari a 7.1% rapportato al periodo 1 gennaio – 30 aprile 2008;
- il livello del capitale investito netto tiene conto del capitale circolante netto maturato da ciascun operatore e ai fini della sua quantificazione è esclusa dalla voce dei crediti commerciali il livello relativo alle eventuali partite relative agli interessi di mora;
- l'articolo 4 della deliberazione ARG/elt 33/10 prevede che l'ammontare definito dall'Autorità sia liquidato dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) nei termini ivi previsti; a tal fine l'articolo 25bis del TIS prevede l'applicazione di un apposito corrispettivo di reintegrazione salvaguardia transitoria a carico di ciascun utente del dispacciamento relativamente all'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo corrispondenti a clienti finali aventi diritto alla salvaguardia;

- il medesimo articolo, al comma 25bis.2, stabilisce che i valori del corrispettivo unitario di reintegrazione salvaguardia transitoria sono fissati dall’Autorità con successivo provvedimento.

**Considerato, inoltre, che:**

- sono pervenute all’Autorità, entro il termine perentorio di cui all’articolo 2 della deliberazione ARG/elt 33/10 le istanze delle società A2A, Acea, ASMEA, Enel;
- gli Uffici della Direzione Mercati hanno pertanto chiesto le informazioni patrimoniali ed economiche di dettaglio necessarie alla quantificazione del meccanismo di reintegrazione, fissando al 30 settembre 2010 il termine entro cui le stesse dovevano pervenire;
- Acea e Enel hanno fornito le informazioni richieste entro tale termine; A2A e ASMEA, invece, non hanno fornito alcun elemento con il conseguente venir meno, nei loro confronti, dei presupposti per l’ammissione al meccanismo di reintegrazione;
- dall’analisi delle informazioni ricevute da Acea ed Enel permangono alcuni elementi di incertezza relativamente all’attendibilità e veridicità dei dati indicati dagli operatori con particolare riferimento alle informazioni relative all’anno 2007; ciò in quanto, per tale anno, i conti annuali separati non prevedevano una separazione dell’attività di vendita nei comparti relativi ai servizi di maggior tutela e di salvaguardia;
- gli elementi di incertezza potrebbero essere superati solo attraverso un’analisi puntuale di ulteriori elementi quantitativi o riferimenti documentali di supporto – quali documenti ufficiali, altri riscontri eventualmente disponibili – al fine di attestare l’origine dei dati utilizzati, la presenza di elementi di stima e la loro modalità di stima;
- la predetta analisi richiede attività istruttorie particolarmente complesse, oltre che l’acquisizione degli elementi necessari; tali attività comporterebbero pertanto un notevole ritardo nella definizione degli ammontari con una conseguente situazione di incertezza e potenziali squilibri finanziari per gli operatori interessati.

**Considerato che:**

- dall’analisi della documentazione di riferimento di Acea emergono i seguenti elementi:
  - relativamente all’anno 2007 i livelli dei costi ammissibili si riferiscono esclusivamente alla voce “acquisti di energia elettrica” e, con riferimento agli elementi del valore della produzione sono stati dichiarati esclusivamente i livelli relativi ai “ricavi delle vendite e delle prestazioni a clienti finali”, mentre la società ha evidenziato come altri costi non sono direttamente attribuibili al servizio di salvaguardia;

- relativamente all'anno 2008 il livello dei "crediti verso clienti" è stato rettificato per un importo che corrisponde agli interessi di mora secondo quanto dichiarato dalla società e non verificabile dai conti annuali separati;
- i valori dichiarati da Acea sono stati modificati, a seguito delle rettifiche e precisazioni pervenute dalla società, con riferimento al tema dei corrispettivi di dispacciamento che non erano opportunamente stati contemplati tra i due anni;
- dall'analisi della documentazione di riferimento di Enel emergono i seguenti elementi:
  - relativamente all'anno 2007:
    - i) con riferimento agli elementi del valore della produzione sono stati dichiarati esclusivamente i livelli relativi ai "ricavi delle vendite e delle prestazioni ai clienti finali";
    - ii) il livello dei "crediti verso clienti" è stato rettificato in diminuzione per tenere conto degli interessi di mora, valore dichiarato da Enel sulla base di una stima gestionale;
  - relativamente all'anno 2008 sono state apportate delle variazioni non verificabili dai conti annuali separati relativamente alle seguenti rettifiche:
    - i) in diminuzione, per sopravvenienze di competenza al 2007, all'importo indicato nei "ricavi delle vendite e delle prestazioni a clienti finali";
    - ii) in aumento, per sopravvenienze di competenza al 2008 registrate nel 2009, all'importo indicato nei "ricavi delle vendite e delle prestazioni a clienti finali";
    - iii) in diminuzione, relative a contributi di allacciamento, all'importo indicato negli "altri ricavi delle vendite e delle prestazioni";
    - iv) in diminuzione, per tenere conto dei ricavi per recupero crediti svalutati in esercizi precedenti ed il recupero dei crediti con procedure concorsuali, all'importo indicato negli "altri ricavi e proventi";
    - v) in aumento, per sopravvenienze passive di competenza del 2008 registrate nell'esercizio 2009, agli importi relativi ad "acquisti di energia elettrica";
    - vi) in diminuzione, per tenere conto degli interessi di mora, all'importo dei "crediti verso clienti";
- i valori relativi al costo della produzione dichiarati da Enel, relativamente all'anno 2008, contemplano anche gli "altri costi relativi al recupero crediti"; tale importo tuttavia risulta già ricompreso nel livello dei crediti da recuperare, e quindi non può essere tenuto in considerazione.

**Ritenuto che:**

- sia necessario ammettere al meccanismo di compensazione le sole istanze presentate da Acea e Enel;
- al fine di superare le situazioni di incertezza emerse per Acea ed Enel nei termini sopra descritti, sia necessario un supplemento di istruttoria mediante l'analisi puntuale di documentazione di supporto delle informazioni rese dalle società;

- nelle more dei predetti approfondimenti, al fine di evitare possibili squilibri finanziari per le società, sia opportuno definire in via provvisoria i rispettivi ammontari di reintegrazione sulla base delle informazioni al momento disponibili;
- sia necessario a tal fine prevedere che la Cassa corrisponda gli ammontari provvisori, fatti salvi i necessari conguagli conseguenti alla decisione definitiva sui medesimi ammontari da parte dell'Autorità.

**Ritenuto, infine, che:**

- al fine di garantire la liquidazione degli ammontari definiti in via provvisoria, sia necessario fissare il livello del corrispettivo unitario di reintegrazione degli oneri di reintegrazione salvaguardia transitoria di cui al comma 25bis.2 del TIS;
- sia opportuno dimensionare il livello del corrispettivo unitario di reintegrazione degli oneri di reintegrazione salvaguardia transitoria in modo da recuperare gli importi relativi agli ammontari di reintegrazione nei successivi 12 mesi

**DELIBERA**

1. di non ammettere al meccanismo di reintegrazione A2A e AMEA;
2. di ammettere al meccanismo di reintegrazione Acea e Enel;
3. di disporre un supplemento dell'attività istruttoria, nei termini e per le finalità meglio precisate in motivazione, funzionale alla definizione degli ammontari relativi ad Acea e Enel, prevedendo in particolare che:
  - a. gli Uffici della Direzione Mercati acquisiscano tutta la documentazione necessaria;
  - b. il provvedimento definitivo di definizione degli ammontari relativi alle società sia adottato entro il termine ordinario di 180 giorni dall'acquisizione della predetta documentazione;
4. di definire in via provvisoria, nelle more delle attività di cui al punto 3., gli ammontari relativi al meccanismo di reintegrazione nei termini fissati nella Tabella 1, allegata alla presente deliberazione;
5. di prevedere che gli ammontari di cui al punto 4. siano corrisposti dalla Cassa entro il 31 dicembre 2010 mantenendo che i conguagli conseguenti all'adozione del provvedimento di cui al precedente punto 3., lettera b siano regolati ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione ARG/elt 33/10;
6. ai fini della corresponsione degli ammontari di cui al punto 5., la Cassa può utilizzare temporaneamente le giacenze esistenti presso altri conti o fondi da essa gestiti sulla base di altri provvedimenti dell'Autorità; in tale caso, deve essere garantita la capienza dei conti o dei fondi dai quali il prelievo è stato effettuato a fronte dei previsti pagamenti e che, a tal fine, si provveda al loro progressivo reintegro;
7. di apportare le seguenti modifiche e integrazioni al TIS:
  - a. all'articolo 22, comma 22.2, dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera d):

- “d) qualora aventi inclusi nel proprio contratto di dispacciamento punti di prelievo corrispondenti a clienti finali aventi diritto alla salvaguardia, paga a Terna il corrispettivo di reintegrazione salvaguardia transitoria di cui all'Articolo 25bis.”
- b. all’articolo 25bis, il comma 25bis.2, è sostituito dal seguente comma:  
 “25bis.2 I valori del corrispettivo unitario di reintegrazione salvaguardia transitoria sono fissati nella Tabella 11 allegata al presente provvedimento.”;
- c. dopo la Tabella 10 è inserita la seguente Tabella 11:

**Tabella 11**  
**Corrispettivo unitario di reintegrazione salvaguardia transitoria**

<b>Corrispettivo (centesimi-€/kWh)</b>	<b>Punti di prelievo aventi diritto alla salvaguardia</b>
<b>Dal 1 dicembre 2010</b>	0,0450

- d. il comma 79.8 è soppresso;
8. di ripubblicare a seguire il TIS nella versione risultante dalle modifiche di cui al precedente punto 7.;
9. di comunicare il presente provvedimento alle società A2A, AMEA, Acea e Enel e alla Cassa per i seguiti di competenza;
10. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it));

2 novembre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis